

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIMO LANCELLOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1959

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 472, concernenti la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari della categoria in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 aprile 1958, n. 472, in deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 aprile 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, all'articolo 1 stabilisce che i servizi comunque resi, a partire dall'entrata in vigore della legge, come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, delle categorie in congedo delle Forze armate, sono utili ai fini della pensione.

Senonchè all'articolo 2 stabilisce che per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, per i sottufficiali, per i graduati e militari delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono valutabili anche i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della legge, fino al compimento dell'anzianità minima prescritta per la pensione.

Di conseguenza, mentre per gli ufficiali di complemento, per i sottufficiali, per i graduati e per i militari di truppa viene valutato anche il servizio prestato prima della

entrata in vigore della legge, per gli ufficiali della riserva si verifica una pausa che inizia al momento del passaggio nella riserva fino all'entrata in vigore della legge, cioè fino al 3 aprile 1958.

Tale discriminazione danneggia economicamente gli ufficiali provenienti dal s. p. e., perchè non consente loro di utilizzare ai fini della pensione i servizi resi prima dell'entrata in vigore della legge, e moralmente, perchè ignora l'opera da essi lodevolmente compiuta.

È doveroso eliminare la suesposta discriminazione, onde stabilire un criterio di equità nella valutazione degli stessi servizi prestati dal personale militare.

Il provvedimento non costituisce un onere sensibile per lo Stato, si riferisce ad un centinaio di ufficiali, ciascuno dei quali ha prestato circa due anni di servizio da computare ai fini della pensione.

Ciò premesso, ho l'onore di sottoporre al loro esame, onorevoli senatori, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, è aggiunto il seguente comma:

«Sono utili ai fini della pensione i servizi resi dagli ufficiali della riserva dalla data del loro passaggio dalla categoria dell'ausiliaria a quella di riserva fino all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

Alla copertura del relativo onere sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio concernenti le pensioni ordinarie.